

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 30 luglio 2010

Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta «Punta Campanella». (10A10214)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, e in particolare l'art. 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche' in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1998, di istituzione dell'area marina protetta denominata «Punta Campanella»;

Visto il decreto 12 novembre 1998, a firma del direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di approvazione della convenzione per l'affidamento in gestione dell'area marina protetta «Punta Campanella», sottoscritta il 6 novembre 1998, tra il Ministero dell'ambiente - Ispettorato centrale per la difesa del mare e il Consorzio di gestione dell'area marina protetta «Punta Campanella» costituito presso il comune di Massa Lubrense dai comuni di Massa Lubrense, Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Vico Equense e Positano interessati dall'area marina protetta;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 13 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, di modifica dell'area marina protetta «Punta Campanella»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 ottobre 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2009, di approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Punta Campanella»;

Viste le note del 10 novembre e dell'11 dicembre 2009 con le quali le associazioni di categoria del comparto pesca evidenziano che le previsioni del detto regolamento relative a tale comparto hanno ripercussioni economiche e sociali e ne richiedono la sospensione e la successiva modifica;

Vista la nota prot. DPN-200925230 del 24 novembre 2009 con la quale si comunica alle associazioni di categoria la disponibilita' dell'amministrazione ad apportare alcune modifiche al regolamento di esecuzione e organizzazione nel caso il Consorzio di gestione condividesse tale necessita';

Vista la delibera n. 2 del 26 gennaio 2010 del Consiglio di amministrazione del Consorzio di gestione, trasmessa con nota prot. 144/2010, con la quale il Consorzio fa proprie le richieste di modifica al regolamento approvato con il decreto 12 ottobre 2009 espresse dalle categorie professionali e dagli operatori del territorio e le sottopone ai fini della rettifica dello stesso;

Vista la nota prot. DPN-2010-4345 dell'8 marzo 2010 con la quale, a seguito di incontro tecnico con i rappresentanti del Consorzio di gestione svoltosi in data 4 marzo 2010, rilevando che le richieste sottoposte costituiscono una modifica complessiva del Regolamento, anche su aspetti rilevanti ai fini della tutela ambientale, si richiede al Consorzio di gestione:

di formulare proposte di rettifica puntuali, supportate da adeguate motivazioni, relative agli aspetti ritenuti prioritari e specificamente individuati per quanto riguarda le discipline della navigazione da diporto, dell'ancoraggio e della pesca professionale;

di rimodulare le ulteriori istanze avanzate, valutandone la legittimita' rispetto al decreto istitutivo e la coerenza con le finalita' dell'area marina protetta e supportandole con le necessarie motivazioni tecniche, gestionali e ambientali;

Vista la nota prot. 331/10 del 15 marzo 2010 con la quale il Consorzio di gestione sottopone alla valutazione la relazione descrittiva delle rettifiche richieste relative agli aspetti concordati e ritenuti prioritari e la loro motivazione;

Considerato che la Commissione di riserva e' in fase di costituzione ai sensi dell'art. 3, comma 339, della legge n. 244/2007, e che pertanto le relative funzioni per l'esame delle richieste di modifica del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Punta Campanella» sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la nota prot. DPN-2010-10755 del 19 maggio 2010 con la quale, a seguito dell'istruttoria svolta, sono state comunicate al Consorzio di gestione le modifiche ritenute condivisibili, evidenziando che in assenza di ulteriori osservazioni si sarebbe provveduto alla modifica del regolamento di esecuzione e organizzazione;

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, cosi' come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto necessario procedere alla modifica del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Punta Campanella», relativamente al comma 5 dell'art. 14 concernente la disciplina della navigazione da diporto, al comma 2, lettera a) dell'art. 16, concernente la disciplina dell'attivita' di ancoraggio, e al comma 6, lettere a) e b) e comma 7 dell'art. 18, concernente la disciplina dell'attivita' di pesca professionale;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area marina protetta «Punta Campanella», che sostituisce integralmente il regolamento di esecuzione e organizzazione approvato con decreto del 12 ottobre 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2009.

Roma, 30 luglio 2010

Il Ministro: Prestigiacomo

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

4.11.2010 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 09:52:13

Stampa

Chiudi

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA "PUNTA CAMPANELLA"
(ex articolo 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982, n. 979)**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta Punta Campanella, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 2 del decreto istitutivo del 12 dicembre 1997, come modificato dal decreto del 13 giugno 2000 del Ministro dell'Ambiente, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
- b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
- d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- e) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;
- f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;
- g) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- h) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in



- gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;
- i) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;
 - j) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale;
 - k) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
 - l) «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
 - m) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
 - n) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
 - o) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
 - p) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
 - q) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
 - r) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
 - s) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo;
 - t) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
 - u) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;



- v) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- w) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
- x) «visite guidate», le attività professionali svolte da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- y) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- z) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3

Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta

Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta "Punta Campanella" e le attività non consentite, come previste dall'articolo 4 del decreto istitutivo del 12/12/1997 come modificato dal decreto del 13/06/2000 del Ministero dell'ambiente.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Articolo 4

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta Punta Campanella è affidata al soggetto gestore individuato ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'Area marina protetta "Punta Campanella" a cui si deve attenere il soggetto gestore.
3. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
 - a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
 - b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.



Articolo 5

Responsabile dell'area marina protetta

1. Il Responsabile è individuato e nominato dall'ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al Responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
 - a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonché dei relativi progetti ed interventi;
 - b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;
 - c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore e con la Commissione di riserva;
 - d) attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;
 - e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
 - f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;
 - g) qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore.
4. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'ente gestore.

Articolo 6

Commissione di Riserva

1. La Commissione di Riserva, istituita presso l'ente gestore dell'area marina protetta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su:
 - a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
 - b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
 - c) la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
 - d) il programma annuale relativo alle spese di gestione;
 - e) le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;
 - f) gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.



2. Il parere della Commissione di Riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente gestore; decorso tale termine, lo stesso soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.
3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.
4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, da inviare almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di I° fascia.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolve dal personale dell'ente gestore appositamente incaricato.

TITOLO III

DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Articolo 7

Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta

Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta "Punta Campanella", di cui agli articoli 2 e 3 del decreto di modifica del 13 giugno 2000.

Articolo 8

Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio


Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.



Articolo 9

Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nelle zone A, B e C la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'ente gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
 - a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - b) parametri analizzati;
 - c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
 - e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'Area marina protetta "Punta Campanella".
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
6. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso all'ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturiti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
7. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione nei modi di legge.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 26.
9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.



Articolo 10

Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.
5. L'ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 26.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 11


Disciplina dell'attività di balneazione

1. Nella zona A non è consentita la balneazione.
2. La balneazione è consentita liberamente nelle zone B e C.

Articolo 12

Disciplina delle immersioni subacquee

1. Nella zona A e nelle grotte sommerse non sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo.
2. Per quanto attiene lo scoglio Vervecce, il divieto di cui al comma 1 è sospeso la prima domenica di settembre di ogni anno, per festività locale. Il numero delle immersioni subacquee nella suddetta data è autorizzato dall'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale.
3. Nella zona B le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell'ente



- gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
- a) nei siti e secondo gli orari determinati dall'ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio;
 - b) in caso di immersioni individuali o in gruppo, esclusivamente se in possesso di brevetto in stato attivo emesso da un'organizzazione didattica subacquea;
 - c) in un numero di subacquei non superiore a 8;
 - d) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.
4. Nella zona C sono consentite le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, da parte di soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
 5. Nella zona C le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo da parte di soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, sono consentite previa autorizzazione dell'ente gestore.
 6. Le immersioni subacquee nelle zone B e C devono rispettare il seguente codice di condotta:
 - a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
 - b) non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - c) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
 - d) è fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
 - e) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
 - f) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore.
 7. L'ormeggio delle unità a supporto delle immersioni subacquee autorizzate dall'ente gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
 8. La navigazione nell'area marina protetta delle unità a supporto delle immersioni subacquee è consentita a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.




9. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, in particolare:
- a) stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
 - b) individuando i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
 - c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;
 - d) incentivando la destagionalizzazione delle attività subacquee.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C di cui ai precedenti commi 2 e 4, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
- a) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 26;
 - b) indicare le caratteristiche dell'unità navale utilizzata per l'immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa.
11. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto di modifica dell'area marina protetta.

Articolo 13

Disciplina delle visite guidate subacquee


1. Nella zona A non sono consentite le attività di didattica subacquea.
2. Nella zona A sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:
 - a) esclusivamente se in possesso di brevetto in stato attivo emesso da un'organizzazione didattica subacquea;
 - b) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
 - c) in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 3 guide e 12 subacquei per ciascuna immersione;
 - d) nel periodo dall'1 maggio al 31 ottobre, per un massimo di 3 giorni a settimana per entrambe le zone (scogli di Vetara e Vervecce), per un solo turno al giorno, di non più di 15 subacquei, comprese le guide;



- e) nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile, per un massimo di 2 giorni a settimana, con le stesse modalità del periodo di cui alla lettera b) del presente comma.
 - f) secondo itinerari prefissati, con partenza dall'unità navale di appoggio; non è consentito l'accesso da terra;
 - g) non sono consentite visite guidate subacquee notturne;
3. Nelle zone B sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:
- a) con partenza dall'unità navale di appoggio o da terra;
 - b) in un numero di subacquei non superiore a 10 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 20 subacquei per ciascuna immersione;
4. Nelle grotte sommerse sono consentite, dall'1 maggio al 31 ottobre, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:
- a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
 - b) in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione;
 - c) in ogni punto di immersione, individuato da apposito gavitello, è consentito un massimo giornaliero di 3 immersioni;
 - d) non sono consentite visite guidate subacquee notturne;
5. In zona B e C sono consentite le attività di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore.
6. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 12, comma 6.
7. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
8. La navigazione nell'area marina protetta delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione è consentita a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.
9. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
10. Nelle zone A, B e C l'ormeggio delle unità dei centri d'immersione autorizzati dall'ente gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.



11. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
12. Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'ente gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovrà essere esibito all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'ente gestore per le finalità istituzionali.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
 - a) attestare che almeno uno dei soci del centro di immersione è in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori;
 - b) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
 - c) essere muniti di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo, unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
 - d) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore;
 - e) assicurare un periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la stagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
 - f) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 26;
14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unità navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - b) casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
15. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi



provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare stabilendo:

- a) i siti di immersione;
 - b) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
 - c) il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;
 - d) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;
 - e) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;
 - f) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee.
16. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
17. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le visite guidate subacquee le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 14

Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili.
2. Nella zona A non è consentita la navigazione.
3. Per quanto attiene la zona A dello scoglio Vervecce, il divieto alla navigazione è sospeso il 15 di agosto e la prima domenica di settembre di ogni anno per festività locale. In tali date è consentito l'accesso alle unità da diporto, previa specifica autorizzazione, disposta dall'ente gestore con autonomo provvedimento.
4. Nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.
5. Nelle zone B, ad eccezione del tratto di mare antistante la costa compresa tra Punta Campanella, Baia di Ieranto, Punta Montalto e località Mortelle, è consentita la navigazione a motore ai natanti, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.
6. Nelle zone C è consentita la navigazione a motore a natanti e imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.
7. È consentito l'accesso alle grotte esclusivamente ai natanti da diporto condotti a remi, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
8. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la scarica di rifiuti solidi o liquidi.



9. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
10. L'ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 15

Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nella zona A non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto.
2. Nella zona A è consentito esclusivamente l'ormeggio delle unità dei centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, agli appositi gavitelli contrassegnati per la propria categoria, posizionati, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, in prossimità dell'isolotto di Vetara, in prossimità della secca a Ponente dell'isola de Li Galli ed in prossimità dello scoglio del Vervece.
3. Nelle zone B l'ormeggio è consentito ai natanti, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dal medesimo Ente gestore.
4. Nelle zone C l'ormeggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, previa autorizzazione dell'ente gestore, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dall'ente gestore.
5. Nelle zone B e C non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee.
6. Nelle zone B e C è consentito, compatibilmente con le esigenze di protezione, l'ormeggio delle unità navali autorizzate dall'ente gestore, impiegate per le attività di pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate, esclusivamente ai gavitelli singoli predisposti allo scopo.
7. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio
 - a) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;
 - b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;
 - c) la balneazione è consentita esclusivamente in prossimità della propria unità ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unità e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa.
 - d) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore;
 - e) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione);



- f) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
8. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.
9. Con provvedimento dell'ente gestore, possono essere individuati nelle zone B e C gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
10. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato
- a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
 - b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale;
 - c) alla durata della sosta.
11. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 26.
12. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
- a) motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - b) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
 - c) utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
13. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 16

Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nelle zone A e B l'ancoraggio non è consentito.
2. Nella zona C l'ancoraggio non è consentito
 - a) entro la distanza di 100 metri dalle spiagge e 50 metri dalla costa a picco;
 - b) nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o fondali a coralligeno, opportunamente segnalate dall'ente gestore;
 - c) all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio;
3. Nei restanti tratti di mare della zona C l'ancoraggio è consentito, a natanti e imbarcazioni, dalle ore 08.00 alle ore 20.00.




4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, anche individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attività di ancoraggio.
5. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 17

Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Nell'area marina protetta non è consentita la navigazione e la sosta delle navi da crociera.
2. Nella zona A non è consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate.
3. Nelle zone B e C la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, e comunque in assetto dislocante, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.
4. È consentito l'accesso a remi alle grotte ai soli natanti adibiti a trasporto passeggeri e alle visite guidate, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
5. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
6. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
7. L'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito ai rispettivi gavittelli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
8. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 26, commisurato:
 - a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
 - b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale di cui al successivo comma;
 - c) alla durata del permesso.



10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale le unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
- unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo, documentate con dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento, nel caso di imbarcazioni e unità cabinate;
 - unità dotate di motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta), nel caso di unità da diporto;
 - unità munite di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.
11. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
12. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
13. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore stabilisce in un numero massimo di 14 le unità autorizzate per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate. Tali autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente agli armatori e ai proprietari di unità navali residenti in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% dei permessi, e subordinatamente agli armatori non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di trasporto passeggeri le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 18


Disciplina dell'attività di pesca professionale

- Nell'area marina protetta non sono consentite la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciolo e con fonti luminose.
- Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.
- Nell'area marina protetta non è consentita la pesca delle seguenti specie:
 - Cernia (*Epinephelus* sp.);
 - Cernia di fondale (*Polyprion americanus*);
 - Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - Corvina (*Sciaena umbra*);
 - Ombrina (*Umbrina cirrosa*).



4. Nella zona A non è consentita qualunque attività di pesca professionale.
5. In zona B, dal 1 giugno al 30 settembre l'attività di pesca professionale non è consentita nella Baia di Ieranto, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

Latitudine	Longitudine
40° 33'. 99 N	14° 19'. 48 E
40° 34'. 28 N	14° 19'. 93 E
40° 34'. 04 N	14° 20'. 40 E
40° 34'. 29 N	14° 20'. 92 E
6. Nelle zone B e C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai pescatori, alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e nel Comune di Meta, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:
 - a) reti da posta, calate sul fondo e segnalate come previsto dalla normativa vigente, con le seguenti caratteristiche;
 - i. tremaglio, di lunghezza massima di 2.500 metri, con ampiezza della maglia non inferiore a 30 millimetri,
 - ii. imbrocco, di lunghezza massima di 2.500 metri, con ampiezza della maglia non inferiore a 20 millimetri,
 - iii. rete combinata tremaglio/imbrocco, di lunghezza massima di 1.500 metri, altezza massima 10 metri, con ampiezza della maglia non inferiore a 30 millimetri;
 - b) palangari, fissi e derivanti, a non più di 1.000 ami, calati nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre ad una distanza non inferiore ai 50 metri dalla costa;
 - c) nasse, come previsto dalla normativa vigente;
 - d) ferrettara, di lunghezza massima di 1.000 metri, calata ad una distanza dalla costa non inferiore a 150 metri, con apertura di maglia non superiore a 100 millimetri, non finalizzata al prelievo di pesci spada e tonni.
7. Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, le reti devono essere calate non prima di 3 ore dal tramonto e salpate non oltre 4 ore dopo l'alba del giorno successivo.
8. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, con particolare riferimento alle seguenti specie:
 - a) Aragosta rossa (*Palinurus elephas*)
 - b) Astice (*Homarus gammarus*)
 - c) Cicala (*Scyllarus arctus*)
 - d) Magnosa (*Scyllarides latus*).
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla piccola pesca artigianale nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare richiesta presso l'ente gestore entro il 30 maggio di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
10. La variazione alla struttura imprenditoriale del richiedente va comunicata all'ente gestore entro il termine di giorni quindici pena la decadenza dell'autorizzazione.



11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 19

Disciplina dell'attività di pescaturismo

1. Nelle zone A non è consentita l'attività di pescaturismo.
2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.
3. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
4. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
6. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pescaturismo le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 20

Disciplina dell'attività di pesca sportiva

1. La pesca subacquea in apnea non è consentita nell'area marina protetta.
2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere preventivamente autorizzati dall'ente gestore.
3. Nell'area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva.
4. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca sportiva delle seguenti specie:
 - a) Cernia bruna (*Epinephelus Guaza*);
 - b) Corvina (*Sciaena umbra*);
 - c) Magnosa (*Scyllarides Latus*).
5. Nelle zone A e B e nei corridoi di accesso e di transito non è consentita l'attività di pesca sportiva.
6. Nella zona C non è consentita la pesca sportiva nel tratto di mare contiguo alla zona A dell'isolotto del Veruce, per una distanza di 200 m dalla medesima zona A.
7. Nelle zone C l'attività di pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, con le seguenti modalità:
 - a) sia a terra che a mare, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;



- b) con coppo o bilancia;
 - c) con lenze per cefalopodi;
 - d) da terra, con massimo di 2 lenze fisse a persona, quali canne con o senza mulinello, o bolentino, a non più di 2 ami di dimensioni non inferiori a 18 mm;
 - e) da unità navale, con massimo di 2 lenze fisse a persona, quali canne, correntine o bolentino, a non più di 2 ami di dimensioni non inferiori a 18 mm;
 - f) da unità navale, con massimo di 2 canne o lenze da traina a persona, di superficie e di fondo, a non più di 2 ami per canna o lenza;
 - g) non è consentita la pesca a traina con *monel*, piombo guardiano e *vertical jigging* o attrezzi da pesca similari;
 - h) non è consentito l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
8. Il transito di unità navali nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono
- a) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 26;
 - b) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
10. L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta.
11. Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva.
12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Articolo 21

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta "Punta Campanella", come previste dal decreto istitutivo.



2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Articolo 22

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica è predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) l'oggetto;
 - c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
 - d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
5. L'ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta "Punta Campanella".
6. È facoltà dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Articolo 23

Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 24

Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione



1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 22 sono esaminate dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo articolo 25.
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Articolo 25

Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richieste.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta. A tal fine potranno essere assimilati ai residenti le persone fisiche iscritte da almeno due anni all'anagrafe di uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta nonché nel Comune di Meta, nonché le persone giuridiche aventi da almeno un anno sede legale in uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché nel Comune di Meta, il cui capitale di maggioranza sia detenuto dai residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta.
4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
5. L'ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.
6. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
 - a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;
 - b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente regolamento;
 - c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.



7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
8. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 26.

Articolo 26

Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base settimanale, mensile e annuale.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale. Il richiedente è tenuto al pagamento del 50% dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione e al saldo del corrispettivo entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore potrà avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.
10. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati al precedente articolo 15, comma 12.



11. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
 - a) con versamento sul conto corrente postale intestato all'ente gestore dell'area marina protetta "Punta Campanella", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
 - b) presso la sede o altri uffici a ciò designati dall'ente gestore.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Monitoraggio e aggiornamento

1. L'ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige, annualmente, una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente gestore può avvalersi delle banche dati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed, in particolare, dei dati provenienti dal Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero.
3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.

Articolo 28

Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Articolo 29

Pubblicità

1. Il presente regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale dell'ente gestore.
2. L'ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo nel sito web dell'area marina protetta.



3. L'ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Articolo 30

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all'ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

